



**LICEO SCIENTIFICO
FRANCESCO SEVERI**
Salerno

REGOLAMENTO
DIVIETO DI FUMO



Art. 1. OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Il presente regolamento ha per oggetto l'attuazione nell'Istituto della normativa in materia di divieto di fumo e persegue il fine primario della "tutela della salute dei non fumatori", nonché la prevenzione dei danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco.

La normativa vigente prevede il divieto totale di fumo, compreso l'utilizzo delle sigarette elettroniche, nelle "scuole, ospedali, uffici della pubblica amministrazione ...".

Conseguentemente è vietato fumare in tutti i locali chiusi e nelle aree esterne di pertinenza dell'Istituto (area recintata).

Le principali disposizioni di interesse sono:

- Legge n. 584 dell'11 novembre 1975, "Divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblico", che stabiliva il divieto di fumare in alcuni luoghi, tra cui le corsie degli ospedali, le aule scolastiche, le sale d'attesa delle stazioni, i locali chiusi adibiti a pubblica riunione, i cinema, le sale da ballo;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995, "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici", che ha esteso il divieto di fumo ai locali destinati al ricevimento del pubblico per l'erogazione di servizi pubblici e utilizzati dalla pubblica amministrazione, dalle aziende pubbliche e dai privati esercenti servizi pubblici;
- legge n. 3 del 16 gennaio 2003 "Tutela della salute dei non fumatori", che all'art. 51 ha esteso il divieto di fumo a tutti i locali chiusi (compresi i luoghi di lavoro privati o non aperti al pubblico, gli esercizi commerciali e di ristorazione, i luoghi di svago, palestre, centri sportivi), con le sole eccezioni dei locali riservati ai fumatori e degli ambiti strettamente privati (abitazioni civili);
- Circolare del Ministero della Salute 17 dicembre 2004 contenente Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori;
- legge 8 dicembre 2013 n. 128 (art. 4 c. 2), di conversione del decreto legge 12 settembre 2013 n. 104, che ha disposto il divieto di fumo e l'utilizzo delle sigarette elettroniche anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie;
- Decreto Lgs. n. 6 del 12 gennaio 2016, finalizzato ad assicurare un elevato livello di protezione della salute attraverso maggiori restrizioni e avvertenze per dissuadere i consumatori (in particolare, i giovani) dall'acquisto e dal consumo di prodotti a base di tabacco e nicotina;
- art. 32 della Costituzione, secondo il quale la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.

Art. 2. FINALITA'.

Il presente documento è redatto con una finalità non coercitiva, bensì educativa e si prefigge di:

- a) tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica;
- b) prevenire l'abitudine al fumo;
- c) incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
- d) garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
- e) fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui;
- f) promuovere attività educative sul tema, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute ed opportunamente integrate nel Piano dell'Offerta Formativa (POF) dell'Istituzione Scolastica;
- g) far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti, in tutti i locali, nelle strutture ed in tutte le aree esterne di pertinenza

Art. 3. SOGGETTI PREPOSTI.

I responsabili preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo vengono individuati nelle persone del *dirigente stesso, dei collaboratori, del DSGA, dei docenti e tutte le unità del personale ATA nel loro orario di servizio e vigilanza*, e sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo. I soggetti incaricati irrogano la sanzione sugli appositi modelli con la controfirma del Dirigente Scolastico, o dei Collaboratori, o del DSGA.

In virtù del presente regolamento e della conseguente nomina a tutto il personale, sarà compito dei preposti incaricati:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, accertare le infrazioni, contestare immediatamente al trasgressore la violazione, verbalizzandola con l'apposita modulistica;
- notificare, tramite gli uffici amministrativi, la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare ed ai trasgressori, comunque identificati, che hanno rifiutato la notifica.

Art. 4. SANZIONI.

Le misure sanzionatorie applicabili sono quelle previste dall'art. 7 della legge n. 584/1975 e successive modificazioni, aumentate nella misura prevista dalla legge n. 311/2004 "Legge finanziaria 2005" (art. 1, comma 190 e 191) ovvero:

a) per i trasgressori al divieto di fumo si applicano le seguenti sanzioni amministrative (L. 584/1975 art.7): da € 27.50 a € 275,00 in caso di violazione del divieto di fumare, in particolare:

- € 27,50 per violazione in area aperta
- € 55,00 per violazione in area chiusa e scale di emergenza

Tali importi verranno aumentati di due volte, tre volte ecc. fino al massimo in caso di recidiva.

La misura della sanzione è raddoppiata (ed ammonta quindi da un minimo di € 55 ad un massimo di € 550) qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni di età;

b) per i soggetti incaricati dell'obbligo di curare l'osservanza del divieto e irrogare le sanzioni per l'infrazione, qualora non ottemperino tale obbligo:

- da € 220,00 a € 2.200,00; in particolare a partire dall'importo minimo, tale importo verrà aumentato di due volte, tre volte ecc. fino al massimo in caso di recidiva.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Tutti gli studenti (minorenni e maggiorenni) dovranno comunque rispettare il divieto di uscire dalle aree esterne di pertinenza della scuola.

Art. 5. PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI.

Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:

- A). in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 131T e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – LS "Severi" – Salerno - verbale N. ____ del ____);
- B). direttamente presso la tesoreria Provinciale competente per territorio;
- C). presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).

L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, con raccomandata a mano o per posta (Raccomanda A/R), la ricevuta dell'avvenuto pagamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Art. 6. PROCEDURA DI ACCERTAMENTO.

La violazione deve essere contestata immediatamente (consegna di una copia del verbale); se ciò non è possibile va notificata entro trenta giorni mediante Raccomandata A/R a cura della scuola.

Il verbale è sempre in triplice copia: una per il trasgressore (consegnata o notificata), le altre due per la scuola;

Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità competente (Prefetto di Salerno) scritti difensivi e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità. I genitori di uno studente minore di 18 anni che commette l'illecito (*culpa in educando*) dovranno far fronte alla sanzione amministrativa irrogata. Lo studente maggiorenne che compie l'illecito dovrà farsi carico della sanzione. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

Art. 8. ALLEGATI.

Si allegano i seguenti modelli: all.to A: disposizioni procedurali riepilogative; all.to B: verbale di contestazione della violazione del divieto di fumo; all.to C: Elenco nominativi dei preposti alla vigilanza e all'accertamento delle infrazioni; all.to D: rapporto al Prefetto; all.to E: rapporto al Prefetto decorsi i 60 giorni; all.to F: delega alla persona addetta alla vigilanza sull'osservanza dell'applicazione del divieto di fumare.

Art. 8. NORME FINALI.

Per tutto quanto non espressamente indicato ai precedenti articoli, si rimanda alle ulteriori norme di legge vigenti.

IL PRESENTE REGOLAMENTO ALL'INTERNO DEL POF, CON I RELATIVI MODELLI ALLEGATI,
È APPROVATO DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO
IN DATA 17 NOVEMBRE 2017.



LICEO SCIENTIFICO "FRANCESCO SEVERI"



50° Distretto Scolastico – Salerno 84133 Via Gabriele D' Annunzio
Tel. 089 752436 - fax 0896307916 - C.F. 80028030650 - C.M. SAPS06000L
e-mail: saps06000l@istruzione.it - Sito Web: www.liceoseverisalemo.gov.it
pec: saps06000l@pec.istruzione.it

DIVIETO DI FUMO: DISPOSIZIONI PROCEDURALI

MODALITA' DI CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE

1	Gli incaricati del Servizio informano il trasgressore, che ha violato la normativa antifumo, di essere i Funzionari Incaricati a contestare la violazione e stilare il relativo verbale, mostrando eventualmente al trasgressore la lettera di accreditamento ed eventualmente il documento di identità.
2	Richiedono al trasgressore un documento valido di identità, per prendere nota delle esatte generalità e del suo indirizzo, redigono il verbale di accertamento della violazione in triplice copia ed individuano l'ammenda da comminare.
3	Notificano il verbale, con relativo bollettino di versamento, al contravventore che deve firmarlo per conoscenza, con la facoltà di aggiungervi eventuali osservazioni da riportare fedelmente.
4	Trasmettono agli uffici amministrativi, in caso di mancata notifica, il verbale in triplice copia, affinché venga notificato ai sensi dell'art. 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, al domicilio del trasgressore o della famiglia del trasgressore minorenni, tramite raccomandata RR, entro 90 giorni dall'accertamento, secondo la procedura di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890. Le motivazioni della mancata notifica vanno annotate sul verbale (ad es. rifiuto di firmare o di fornire le proprie generalità).
5	Trasmettono agli uffici amministrativi, in caso di notifica eseguita regolarmente, le altre due copie del verbale per il seguito di competenza.

SANZIONI

Per effetto della legge 3/2003, come modificata dalla legge 30.12.2004 n° 311, la sanzione amministrativa per i trasgressori è stabilita nel pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00.

L'importo della sanzione è raddoppiato se la violazione è avvenuta in presenza di donne in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a dodici anni (da € 55,00 a € 550,00).

Entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di contestazione o della notificazione, il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo della sanzione comminata ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75.

tra il 16° e il 60° giorno, dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, è ammesso il pagamento di una somma, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente per la violazione commessa.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il trasgressore è ammesso a pagare l'importo sopra indicato entro 15 giorni o 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione con le seguenti modalità:

- in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131T, causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo – Liceo Scientifico "F. Severi" Salerno – verbale n. ____ del ____" ed il codice ufficio;
- presso la Tesoreria provinciale competente per territorio;
- presso gli uffici postale tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, riportando come causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo - – Liceo Scientifico "F. Severi" Salerno"".

I trasgressori dovranno far pervenire in Segreteria, entro 60 giorni, copia della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento, onde evitare che la scuola inoltri al Prefetto la copia del verbale con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, per i successivi adempimenti.

RICORSI

Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/91, il destinatario del verbale di contestazione può fare pervenire al Prefetto, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità. Il Prefetto, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati nonché gli argomenti esposti:

se ritiene fondato l'accertamento, determina – con decisione motivata – la somma dovuta per la violazione, in misura non inferiore ad 1/3 del massimo edittale, e ne ingiunge il pagamento;

se ritiene non fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

In base alla normativa vigente, a chi è stata contestata la violazione è data facoltà di ricorrere contro la stessa al giudice ordinario territorialmente competente, sia nel caso in cui non abbia fatto ricorso all'autorità competente, sia qualora quest'ultima abbia emanato l'ingiunzione di pagamento della sanzione.



LICEO SCIENTIFICO "FRANCESCO SEVERI"



50° Distretto Scolastico – Salerno 84133 Via Gabriele D' Annunzio
Tel. 089 752436 - fax 0896307916 - C.F. 80028030650 - C.M. SAPS06000L
e-mail: saps06000l@istruzione.it - Sito Web: www.liceoseverisalerno.gov.it
pec: saps06000l@pec.istruzione.it

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI INFRAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

Legge 11.11.1975 n. 584 e art. 51 della L. n.3 del 16.01.2003

Il giorno _____ del mese di _____ nell'anno _____ alle ore _____ nei locali del L.S. "F. Severi" di Salerno, il sottoscritto _____ incaricato dell'accertamento delle infrazioni al divieto di fumo

HA ACCERTATO

che il Sig./sig.ra _____ nato a _____ il _____ residente a _____ alla via _____ identificato mediante _____

HA VIOLATO le disposizioni contenute nella L. 11.11.1975 n. 584 e L. 16.01.2003 n. 3 sul divieto di fumo e successive variazioni, avendo constatato che nel locale _____ lo stesso fumava/spegneva la sigaretta dopo aver fumato/altro (specificare) _____.

Il trasgressore ha commesso la violazione in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni in quanto erano presenti _____

Al trasgressore è pertanto comminata una ammenda pari a € _____ che potrà essere pagata per mezzo di modulo F23 o bollettino postale, che possono essere ritirati in Segreteria.

L'interessato all'atto della contestazione dichiara _____

ovvero (barrare nel caso la casella)

"Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale"

Il trasgressore

il verbalizzante

MODALITÀ DI ESTINZIONE

Per la violazione accertata è prevista una sanzione da 27,5 Euro a 275 Euro. Tale sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età. La sanzione è pari all'importo comminato se pagata entro 15 giorni dalla data di contestazione o di notificazione; l'importo è raddoppiato se pagato tra il 16° ed il 60° giorno. La somma dovrà essere versata:

- in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131T, causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo – Liceo Scientifico "F. Severi" Salerno" ed il codice ufficio.
- presso la Tesoreria provinciale competente per territorio
- presso gli uffici postale tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, riportando come causale del versamento "Infrazione al divieto di Fumo - Liceo Scientifico "F. Severi" Salerno".

Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all'istituzione scolastica, presentando copia del presente verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento. Trascorso inutilmente il termine dei 60 giorni, l'istituzione scolastica trasmette il rapporto al Prefetto. Si fa presente che per l'art. 18 della L.689/1981 è facoltà di colui al quale è stata contestata la violazione, ricorrere contro la stessa, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica, presentando al Prefetto scritti difensivi e/o documenti e chiedere di essere sentito in merito alla sanzione.



LICEO SCIENTIFICO "FRANCESCO SEVERI"



50° Distretto Scolastico – Salerno 84133 Via Gabriele D' Annunzio
Tel. 089 752436 - fax 0896307916 - C.F. 80028030650 - C.M. SAPS06000L
e-mail: saps06000l@istruzione.it - Sito Web: www.liceoseverisalemo.gov.it
pec: saps06000l@pec.istruzione.it

MODELLO ELENCO NOMINATIVI DEI PREPOSTI ALLA VIGILANZA E ALL'ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI

PERSONALE COLLABORATORE AI PIANI

N.	COGNOME	NOME	DATA	FIRMA
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				

DOCENTI DI SCIENZE MOTORIE

N.	COGNOME	NOME	DATA	FIRMA
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

PERSONALE DI SEGRETERIA

N.	COGNOME	NOME	DATA	FIRMA
1.				

 FONDI STRUTTURALI EUROPEI pon 30.03.2002		LICEO SCIENTIFICO “FRANCESCO SEVERI”	 Ministero dell'Istruzione
<p>50° Distretto Scolastico – Salerno 84133 Via Gabriele D' Annunzio Tel. 089 752436 - fax 0896307916 - C.F. 80028030650 - C.M. SAPS06000L e-mail: saps060001@istruzione.it - Sito Web: www.liceoseverisalerno.gov.it pec: saps060001@pec.istruzione.it</p>			

TRASMISSIONE AL PREFETTO DI COPIA DEL VERBALE

Al Sig. Prefetto
della Provincia di SALERNO
Sua sede

Oggetto: Comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori) - Trasmissione copia del verbale per violazione della norma.

Ai sensi della legge 11/11/1975, n. 584, si comunica che, in data _____, è stato redatto verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, che si trasmette in copia, da parte del Sig. _____ Incaricato dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995.

Distinti saluti.

la Dirigente Scolastica
Barbara Figliolia



COMUNICAZIONE AL PREFETTO DI MANCATA ESIBIZIONE DI RICEVUTA DI VERSAMENTO

Al Sig. Prefetto
della provincia di Salerno
Sua sede

Oggetto: Richiesta intervento per riscossione coattiva di sanzione comminata ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori).

Ai sensi della Legge 11.11.1975, n. 584, si dà comunicazione che in data _____ è stato redatto, a carico di _____, nato a _____ il _____ e domiciliato in _____, verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, già trasmesso a codesto Ufficio con nota prot. n. _____ del _____, che si ritrasmette in copia completo di prova della eseguita contestazione o notificazione, da parte dell'incaricato dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995.

A tutt'oggi, trascorsi i previsti 60 giorni, non è stata esibita la ricevuta del versamento del pagamento della sanzione da parte del trasgressore.

Pertanto ai sensi di legge, si trasmette la pratica per le ulteriori iniziative di competenza di codesta Prefettura, ivi compresa l'eventuale riscossione coattiva. Si prega cortesemente di voler comunicare allo scrivente l'esito della procedura avviata

Distinti saluti

la Dirigente Scolastica
Barbara Figliolia



Delega
al funzionario addetto alla vigilanza sull'osservanza dell'applicazione del divieto di fumare
[ex art. 51, L. 16 gennaio 2003, n. 3]

Ai sensi delle procedure individuate al punto 2 dell'Accordo definito dalla Conferenza Stato-Regioni del 16 dicembre 2004, e dall'art. 51, Legge 3/2003, sulla "Tutela della salute dei non fumatori", la Dirigente Scolastica

DELEGA

la S.V. ad esercitare i compiti di funzionario addetto alla vigilanza e contestazione sull'osservanza dell'applicazione del divieto di fumare nell'Istituto, tanto attraverso forme di controllo da Lei esercitate in via diretta quanto attraverso segnalazioni a Lei pervenute da parte di chiunque sia interessato a far rispettare il predetto divieto nei locali e nei luoghi sottoposti alla Sua vigilanza.

A riprova della sua funzione, ad eventuale richiesta del contravventore, dovrà mostrare la presente delega accompagnata dal documento di identità.

In virtù della presente delega, sarà suo compito:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni, comminare le sanzioni e verbalizzare il tutto utilizzando l'apposita modulistica;
- notificare, tramite gli uffici amministrativi, la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare ed ai trasgressori, comunque identificati, che hanno rifiutato la notifica.

la Dirigente Scolastica

Barbara Figliolia